

Publicato il 08/02/2021

N. 01157/2021REG.PROV.COLL.
N. 01557/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1557 del 2020, proposto dalla Regione Puglia, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la delegazione romana della Regione Puglia in Roma, via Barberini, n. 36;

contro

il signor Eyad Abu Assad, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Rucireta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

del Comune di Bari, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari (Sezione Terza), n. 1057/2019, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor Eyad Abu Assad;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2021, svoltasi ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, il Cons. Alessandro Verrico;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso dinanzi al T.a.r. Puglia, Sede di Bari (R.G. 50/2019), l'odierno appellato, quale medico veterinario e titolare di una clinica veterinaria, impugnava la determinazione 2018/12418 – 2018/263/00518, con cui il Comune di Bari aveva espresso diniego in relazione alla realizzazione di un ospedale veterinario con annesso parco attrezzato, da assentire in variante al Piano Regolatore Generale di Bari, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale e, in particolare, la nota della Regione Puglia prot. n. AOO_079/23/1/2018–507, con cui la Sezione Urbanistica della Regione Puglia aveva ritenuto insussistenti le condizioni per l'attivazione della conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 160/2010, nonché le successive note di conferma della Sezione Urbanistica della Regione Puglia prot. n. AOO_079 – 2312 del 14 marzo 2018 e prot. n. AOO_079/8215 del 20 settembre +2018.

In particolare, ai sensi del citato art. 8 (recante “*Raccordi procedurali con strumenti urbanistici*”), l'attivazione della speciale procedura per ottenere la variazione dello strumento urbanistico è subordinata alla inesistenza nello strumento urbanistico comunale di aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o di aree sufficienti a tal fine.

Nel caso di specie, la Regione, nel negare il diniego, riteneva che il PRG del Comune di Bari prevedeva aree produttive destinate per attività primarie di tipo A e di tipo B, nelle quali l'intervento in questione si sarebbe potuto allocare, in quanto compatibile.

2. Il T.a.r., con la sentenza n. 1057 del 22 luglio 2019, ha accolto il ricorso ed ha compensato le spese di giudizio tra le parti. Secondo il Tribunale, in particolare:

a) correttamente il responsabile del SUAP ha fatto proprio ed ha recepito il parere regionale, secondo il meccanismo dell'art. 14-*bis* della legge n. 241/1990, atteso che, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 160/2010, *“la Regione è titolare di un potere ostativo alla prosecuzione della procedura in argomento, potendo col proprio parere sfavorevole produrre il definitivo arresto procedimentale”*;

b) nella conferenza di servizi i partecipanti possono esprimere le proprie valutazioni anche attraverso la trasmissione di note scritte;

c) non vi è stata la violazione della disposizione sulla partecipazione del rappresentante unico o *“soggetto unico abilitato”* alla c.d. conferenza simultanea, di cui all'art. 14-*ter*, commi 3 e 5, della legge n. 241/1990, poiché tale disposizione non è ancora stata attuata dalla Regione Puglia;

d) sebbene spetti al responsabile comunale di verificare la sussistenza del presupposto preliminare all'avvio del procedimento SUAP e alla convocazione della conferenza di servizi, ciò non priva la Regione del proprio potere di controllo sulla conformità della proposta di variante, e la carenza del presupposto di legge della inesistenza o insufficienza delle aree con destinazione idonea integra un vizio di legittimità del procedimento;

e) ciò nonostante, il parere espresso dalla Regione, in occasione della conferenza di servizi, sarebbe viziato da erroneità in fatto, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, in quanto:

e.1) la Regione, travisando la nota del Comune di Bari prot. n. 2640/2017, avrebbe interpretato un'indicazione del Comune circa la possibilità di una differente localizzazione del progetto in aree che, comunque, determinerebbero la necessità di attivare la procedura di variante del P.R.G., come se tale indicazione fosse una sorta di accertamento della compatibilità urbanistica

dell'intervento all'interno delle zone produttive per attività primarie di tipo A e B;

e.2) peraltro, la Regione, nell'adottare il proprio parere negativo (anzi, nel rifiutarsi di adottarlo), non avrebbe motivato la sostanziale assimilazione, utile ai fini della descritta compatibilità urbanistica, tra l'ospedale veterinario e un'area destinata ad accogliere animali e avrebbe sostanzialmente esorbitato dai propri poteri di controllo della congruità, della coerenza e della legittimità delle scelte operate dal Comune nel caso di variante "*specificata*" avente ad oggetto un'area limitata del territorio e per scopo la realizzazione di un singolo intervento (opera pubblica o insediamento produttivo).

Il T.a.r., in conclusione, in accoglimento del ricorso di primo grado, ha annullato le impugnate note della Regione Puglia e, in via derivata, la determinazione 2018/12418 – 2018/263/00518, con cui il Comune di Bari, fermo restando il potere delle Amministrazioni resistenti di rideterminarsi, ciascuna per quanto le compete, in ordine alla proposta progettuale del ricorrente.

3. La Regione Puglia ha proposto appello, per ottenere la riforma della sentenza impugnata e il conseguente rigetto integrale del ricorso originario.

In particolare, l'appellante ha formulato un'unica complessa censura, in tal modo rubricata: "*Violazione e falsa applicazione di leggi e norme di diritto. Violazione e falsa applicazione di: L. n. 1150/1942, LR n. 56/1980, LR 18/2019, DPR n.160/2010 e, segnatamente, DPR n. 160/2010 art. 8, DGR n. 2581/2011, pubblicata sul BURP n. 196 del 20/12/11, recante indirizzi per l'applicazione dell'art. 8 DPR n. 160/2010- Difetto di motivazione - Omessa pronuncia su punti decisivi della controversia- Travisamento dei fatti e falsa ed erronea presupposizione in fatto e in diritto – Contraddittorietà- Sconfinamento nel merito delle scelte discrezionali spettanti alla Pubblica Amministrazione*".

3.1. Si è costituito in giudizio l'originario ricorrente, il quale, oltre ad opporsi all'appello ed a chiederne l'integrale rigetto, ha proposto appello incidentale con esame subordinato all'eventualità dell'accoglimento dell'appello principale,

provvedendo a sua volta ad impugnare la pronuncia di primo grado a mezzo di censure sostanzialmente riproduttive dei motivi di primo grado ritenuti dal primo giudice infondati.

3.2. Con la memoria difensiva depositata il 10 dicembre 2020, la Regione Puglia si è opposta alle censure di cui all'appello incidentale, chiedendo il rigetto di quest'ultimo.

3.3. Le parti hanno infine scambiato memorie di replica, rispettivamente insistendo nelle proprie difese e censure dedotte.

4. All'udienza del 14 gennaio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

5. L'appello principale è fondato e deve pertanto essere accolto.

6. Il Collegio preliminarmente rileva in punto di fatto che l'originario ricorrente, al fine di realizzare un ospedale veterinario specialistico, a carattere interregionale, circondato da un'ampia area a verde, in data 20 dicembre 2016 presentava al Comune istanza per l'adozione di una variante puntuale al P.R.G., approvato con d.P.G.R. n. 1475 del 8 luglio 1976, mediante procedura in conferenza di servizi, ex art. 8 del d.P.R. n. 160/2010.

In particolare, le aree sulle quali è prevista la localizzazione dell'intervento risultano in tal modo tipizzate:

- per 11.052,12 mq "*Verde pubblico di tipo A (verde urbano)*" ex art. 31 delle NTA;
- per 1.228,88 mq "*Aree ad uso delle attrezzature di servizio pubblico a carattere regionale o urbano*" e, in particolare, "*Aree riservate all'intervento pubblico per le sedi e le attrezzature sanitarie ed ospedaliere*" disciplinate dall'art. 32, lett. d), delle NTA;
- per la parte residua "*Area di rispetto*" assi stradali e ferroviari disciplinata dall'art. 25 delle NTA, che prevede la stessa capacità edificatoria delle aree contermini (in questo caso "*Area a verde pubblico di tipo A*").

7. Con un unico complesso motivo l'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe travisato i fatti di causa ed il parere regionale reso nell'ambito

conferenziale, avendo la Regione Puglia correttamente inteso il contenuto della nota comunale prot. n. 2640/2017 e delle altre note e relazioni comunali.

In particolare, a fronte dell'assenza di previsione nell'ambito dello strumento urbanistico comunale di una destinazione "specificata" a ospedale veterinario attrezzato, l'allocazione dell'intervento ad avviso dell'appellante dovrà avvenire presso zonizzazioni con destinazione a servizi o ad attività ed attrezzature di interesse pubblico, con la conseguenza che, nel caso in cui indici o parametri non siano adeguati al progetto proposto, in via normale e generale, dovrebbe essere quest'ultimo a doversi adeguarsi al PRG e non viceversa. Non potrebbe pertanto costituire presupposto per l'attivazione della procedura *ex* art. 8 del d.P.R. n. 160/2010, in quanto comportante un effetto impeditivo equivalente, l'inidoneità di determinate zone per motivi afferenti alla dimensione eccessiva o insufficiente delle maglie, alla diversità di parametri ed indici o perché interessate da vincoli procedurali o vincolistica sovraordinata.

La Regione appellante censura inoltre l'erroneità dell'impugnata pronuncia nell'aver interpretato l'intenzione della medesima amministrazione regionale di rifiutarsi di esprimere il proprio parere, al contrario avendo questa chiaramente esposto le proprie valutazioni.

Il T.a.r., inoltre, nel ritenere illegittime le valutazioni regionali, avrebbe inammissibilmente sostituito la valutazione riservata alla discrezionalità dell'amministrazione con la propria, così come, nel citare la l.r. n. 18/2019, non avrebbe considerato che il consumo di suolo si verificherebbe non solo in area agricola, ma anche con riferimento ad un'area che il PRG ha destinato a "*verde urbano*" a servizio dell'intera collettività comunale.

Ad avviso dell'ente appellante sarebbero inoltre destituite di ogni fondamento le considerazioni del T.a.r. di Bari, secondo cui la Regione Puglia avrebbe interferito nell'ambito decisionale del Comune di Bari, atteso che il controllo da questa esercitato non può dirsi limitato solo ad un mero controllo di legittimità o

ab extrinseco. Peraltro, la proposta di variante in esame, ad avviso della Regione, non sarebbe una variante generale al PRG, ove correttamente e più ampiamente si può esplicitare il potere di iniziativa dell'Amministrazione comunale, perché riferito ad un'attività pianificatoria svolta in modo globale, ordinato e sistematico; bensì un progetto di variante puntuale, adottabile con un procedimento derogatorio, caratterizzato perciò dall'eccezionalità e dalla rispondenza ad una specifica finalità promozionale, il che richiederebbe il rigoroso rispetto dei tassativi requisiti di ammissibilità previsti per legge ed escluderebbe ogni applicazione analogica o ampliativa.

7.1. Le censure sono fondate.

7.2. Ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, rubricato “*Raccordi procedurali con strumenti urbanistici*”, “*Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*”.

7.3. Ciò premesso sotto il profilo normativo e preso atto del dato letterale della disposizione, si rileva che la consolidata giurisprudenza amministrativa, formatasi già con riferimento al previgente art. 5 del d.P.R. n. 447/1998 (Cons. Stato, Sez. IV, 8 gennaio 2016, n. 27; *id.*, 15 luglio 2011, n. 4308; 25 giugno 2007, n. 3593; 3

marzo 2006, n. 1038), pertanto da ritenersi estendibile al vigente - e *ratione temporis* applicabile - art. 8 del d.P.R. n. 160/2010 (Cons. Stato, Sez. IV, 28 agosto 2020, n. 5273; *id.*, 26 settembre 2019, n. 6439), ha evidenziato il carattere eccezionale e derogatorio di tale procedura.

Invero, alla stregua di tali pronunce:

a) la variante urbanistica semplificata *“non può essere surrettiziamente trasformata in una modalità ‘ordinaria’ di variazione dello strumento urbanistico generale: pertanto, perché a tale procedura possa legittimamente farsi luogo, occorre che siano preventivamente accertati in modo oggettivo e rigoroso i presupposti di fatto richiesti dalla norma, e quindi anche l’assenza nello strumento urbanistico di aree destinate ad insediamenti produttivi ovvero l’insufficienza di queste, laddove per “insufficienza” deve intendersi, in costanza degli standard previsti, una superficie non congrua (e, quindi, insufficiente) in ordine all’insediamento da realizzare”* (Cons. Stato, n. 27/2016 cit.);

b) *“il concetto di sufficienza o insufficienza delle aree esistenti va verificato ‘in relazione al progetto presentato’, il che certamente significa che esiste un margine di flessibilità e adattabilità di quest’ultimo, per inserirlo nel contesto risultante dallo strumento urbanistico, resta fermo, però, che il parametro di riferimento è costituito dallo strumento vigente, il quale non può essere esso oggetto di modifiche per adeguarlo alle esigenze del proponente”*.

7.4. Da tali considerazioni, che il Collegio intende condividere con valore di precedente conforme (ai sensi del disposto di cui agli artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d) del c.p.a.), discende, *in primis*, la natura del tutto derogatoria del particolare procedimento della variante di cui al citato art. 8, che, rispetto alla variante c.d. ordinaria, presenta una procedura semplificata finalizzata alla variazione degli strumenti urbanistici preordinata all’autorizzazione di insediamenti produttivi.

Sotto tale profilo, si deve rimarcare che con tale procedura si possono approvare in via semplificata varianti allo strumento urbanistico generale, purché vi sia una

specifica motivazione dalla quale risulti l'effettiva sussistenza dei presupposti previsti dalla legge.

L'accesso ad esso risulta, pertanto, giustificabile solo alla presenza dei tassativi requisiti di ammissibilità previsti per legge, peraltro meritevoli di stretta interpretazione, non potendosi quindi addivenire ad una loro applicazione analogica o estensiva.

Pertanto, il presupposto dato dall'assenza nello strumento urbanistico comunale di aree destinate all'insediamento dell'intervento richiesto (cfr. art. 8 cit.) non può ritenersi integrato dall'effetto impeditivo equivalente, paventato dal Comune (peraltro solo in un secondo momento), derivante dalle incompatibilità del progetto con la zona destinata ad "*attività primarie di tipo A e di tipo B*", a causa della presenza di indici di fabbricabilità inferiori e di altezze massime difformi.

Risultano quindi ragionevoli le motivazioni espresse dalla Regione nell'opporvi all'attivazione della speciale procedura, non potendo essere ritenute soddisfacenti a tal fine (e tali da integrare il suddetto presupposto) le valutazioni effettuate dal Comune.

Invero, l'assenza nel PRG di una zona con destinazione specificamente propria per accogliere l'ospedale veterinario, circostanza peraltro del tutto prevedibile stante la particolarità dell'attività (soprattutto se messa a confronto con le generiche previsioni degli strumenti urbanistici, in particolare se risalenti nel tempo, come quello del Comune di Bari), non possono essere eguagliate alla inidoneità di determinate zone che, seppur astrattamente compatibili, prevedono una dimensione eccessiva o insufficiente delle maglie ovvero una diversità di parametri ed indici.

Diversamente da quanto sostenuto dal Comune, l'asserita incompatibilità del progetto con la zona destinata ad attività primarie di tipo A e di tipo B di cui agli artt. 34 e 35 delle NTA (per ragioni attinenti in particolare alla presenza di indici di fabbricabilità inferiori e di difformi altezze massime), piuttosto che costituire il

presupposto per accedere alla procedura ex art. 8 cit., avrebbe dovuto condurre a concretizzare l'ipotesi alternativa di modificare l'intervento per renderlo in linea con le previsioni dello strumento urbanistico.

7.5. In secondo luogo, dal chiaro dettato normativo dell'art. 8 d.P.R. n. 160/2010 (*“ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede”*) e dalla relativa interpretazione giurisprudenziale, secondo cui la Regione è titolare di un potere ostativo alla prosecuzione della procedura in oggetto, potendo con il proprio parere sfavorevole produrre il suo definitivo arresto (cfr. Cons. Stato, n. 449/2011; Corte cost., 26 giugno 2001, n. 206), discende la natura obbligatoria e vincolante del parere espresso dall'Amministrazione regionale in seno alla conferenza di servizi (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 19 giugno 2020, n. 3921).

Invero, l'eccezionalità della procedura *de qua*, proprio in quanto derogatoria e semplificata rispetto al procedimento ordinario di variante al PRG, impone di riconoscere un carattere intrinseco alla valutazione effettuata dall'Ente regionale, tale da poter ponderare la sussistenza dei menzionati stringenti requisiti, e dovendo, di conseguenza, escludere che la verifica da questo esercitata sia limitata ad un mero controllo di legittimità o *ab extrinseco*.

In particolare, così come avviene con l'adozione della variante generale al PRG, nel caso della variante puntuale la Regione è investita di un potere di verifica dell'esistenza dell'oggettivo contrasto dell'intervento con la totalità delle previsioni pianificatorie, come visto presupposto imprescindibile per la specifica variazione dello strumento urbanistico.

Deve pertanto essere escluso che la Regione Puglia, nel rilevare che gli ospedali veterinari possano essere assimilati alle *“attività primarie di tipo A e di tipo B”*, si sia sostituita alle valutazioni *“di merito”* spettanti all'amministrazione comunale, per converso essendosi essa semplicemente limitata a rilevare – nei limiti dei propri poteri - l'assenza delle condizioni oggettive richieste dall'art. 8 d.P.R. n. 160 del 2010 cit. per dare avvio al procedimento di variante semplificata.

7.6. Del resto, è condivisibile quanto dedotto dalla Regione appellante in ordine alla contraddittorietà espressa dall'Amministrazione comunale nel valutare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della procedura *ex art. 8, comma 1, cit.*, laddove il Comune inizialmente, con nota prot. n. 224605 del 15 settembre 2017, riconosceva l'assimilabilità con l'intervento progettato della destinazione a *“zone produttive per attività primarie di tipo A e B”* (testualmente: *“le uniche destinazioni dello strumento urbanistico generale vigente assimilabili sono, pertanto, le “zone produttive per attività primarie di tipo A e B”, anche se con indici di fabbricabilità inferiori a quelli della proposta, ed a conferma di ciò, si segnala che in tali zone sono state insediate strutture di ricovero per cani (ad es. Il MAPLA Canile di Bari, in prossimità del depuratore di Japigia)”*) e successivamente riteneva sussistenti i presupposti per l'adozione della variante semplificata.

Come visto, perché possa farsi luogo alla conferenza dei servizi, occorre l'assenza di individuazione, nell'ambito degli strumenti di pianificazione urbanistica dell'ente locale, di aree destinate ad insediamenti produttivi ovvero l'insufficienza di queste, in relazione al tipo di progetto presentato. Al contempo, la previsione di indici di dimensionamento, lungi da determinare *“insufficienza”* dell'area, costituisce espressione della potestà di pianificazione del territorio da parte dell'ente locale e non può determinare il paventato effetto impeditivo.

Alla luce della presenza di aree astrattamente compatibili con l'intervento proposto, non può quindi ritenersi sussistente, a tutta evidenza, il presupposto della *“assenza”* di aree da destinare ad insediamenti produttivi.

7.7. In conclusione l'appello principale risulta fondato e deve pertanto essere accolto.

8. Come anticipato innanzi, l'originario ricorrente ha proposto appello incidentale, censurando l'impugnata sentenza sostenendo che:

1) sia il parere prot. n. 2312/2018, sia il definitivo parere sfavorevole reso dalla Regione Puglia con nota prot. n. 8215 del 20 settembre 2018, venivano resi

successivamente alla conclusione dei lavori della conferenza di servizi convocata in data 6 febbraio 2018 e in data 29 giugno 2018, con la conseguenza che l'Amministrazione precedente avrebbe dovuto ritenere acquisito il parere favorevole secondo il meccanismo del silenzio-assenso ai sensi dell'art. 14-*bis* e ss. della l. n. 241/1990;

ii) la circostanza che la Regione Puglia partecipava alla conferenza di servizi rendendo ben cinque diversi pareri (Sezione Urbanistica, Sezione Autorizzazioni Ambientali, Sezione Lavori Pubblici, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Sezione Infrastrutture per la Mobilità) concretterebbe la violazione delle disposizioni di cui all'art. 14-*ter*, commi 3 e 5 della l. n. 241/1990 che impongono (peraltro con specifico riferimento agli Enti regionali) la partecipazione di un unico delegato;

iii) la Regione Puglia, nell'esercizio delle proprie funzioni di copianificazione, non avrebbe potuto spingersi a sindacare nel merito le valutazioni effettuate riguardo all'esistenza dei presupposti per l'avvio del procedimento di cui all'art. 8 d.P.R. n. 160/2010, essendo questa verifica rimessa esclusivamente all'Amministrazione comunale, né avrebbe avuto il potere di valutare la presunta “*contraddittorietà*” delle posizioni espresse dagli uffici comunali al riguardo.

8.1. Le censure sono infondate, dovendo al riguardo considerare che:

i) sebbene i pareri dalla Regione Puglia siano stati resi successivamente alla conclusione dei lavori della conferenza di servizi, la natura obbligatoria e vincolante dell'assenso dell'Amministrazione regionale, per tutte le ragioni anzidette, impedisce di riconoscere una automatica ed integrale applicazione alla disciplina della conferenza di servizi di cui alla l. n. 241/90, comprensiva delle previsioni procedurali relative alle valutazioni delle posizioni prevalenti ovvero al riconoscimento del silenzio-assenso; ad ogni modo, nel corso della conferenza del 29 giugno 2018 si decideva di attendere la formalizzazione della posizione regionale (testualmente: “*Al termine la Conferenza decide di aggiornarsi in attesa del*

parere definitivo, obbligatorio e vincolante, che la Sezione Urbanistica regionale si riserva di esprimere formalmente”);

ii) non vi è stata la violazione delle disposizioni di cui all’art. 14-ter, commi 3 e 5, della l. n. 241/1990, che impongono (peraltro con specifico riferimento agli Enti regionali) la partecipazione di un unico delegato, considerato, in primo luogo, che alla conferenza *ex art. 8 cit.* veniva convocata unicamente la Sezione Urbanistica della Regione Puglia, mentre, in esecuzione di successive e specifiche richieste effettuate dal Comune di Bari (secondo quanto previsto dalle normative di settore), venivano espressi pareri e nulla-osta da parte delle altre articolazioni amministrative regionali; d’altro canto, alla luce del parere ostativo e di valore dirimente espresso dalla Sezione Urbanistica Regionale, il risultato negativo non sarebbe cambiato anche nel caso in cui la Regione Puglia avesse partecipato alla conferenza con un solo delegato, rappresentando la sintesi di tutte le valutazioni spettanti ai vari organi regionali coinvolti;

iii) la Regione, intervenendo nella procedura di adozione della variante semplificata *ex art. 8 cit.*, come visto precedentemente (cfr. § 7.5), esercita un potere di controllo intrinseco volto primariamente a valutare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della procedura stessa, non potendo pertanto ritenersi che nell’esercitare tale forma di verifica si sia sostituita all’Amministrazione comunale.

9. In conclusione, in ragione di quanto esposto, deve essere accolto l’appello principale della Regione Puglia e deve essere respinto l’appello incidentale proposto dall’originario ricorrente, sicché – in riforma della sentenza impugnata – va respinto il ricorso di primo grado.

10. La particolarità della controversia e la complessità delle questioni affrontate giustificano l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie l'appello principale R.G. n. 1557/2020 e respinge l'appello incidentale, sicché – in riforma della sentenza impugnata – respinge il ricorso di primo grado.

Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso dal Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2021 svoltasi ai sensi dell'art. 25 d.l. n. 137 del 2020, con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Luca Lamberti, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere, Estensore

Silvia Martino, Consigliere

Michele Pizzi, Consigliere

L'ESTENSORE
Alessandro Verrico

IL PRESIDENTE
Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO